

BGE 25 I 527

Bundesgericht (BGE), 1899-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_25_I_527

FR: ATF 25 I 527

IT: DTF 25 I 527

Volltext

526 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- determinare quale specie di esecuzione si debba applicare~ E dunque infondata l'affermazione del ricorrente che ciascun ereditore sia libero di procedere nel modo che più gli aggrada. La procedura da seguirsi è fissata dall'ufficiale esecutore in conformità di legge, e questa all'art. 39 stabilisce che « quando il debitore è inserito nel registro di commercio in una delle qualità sottoindicate » (fra le quali quella occupata nel caso concreto dal debitore Antonini), l'esecuzione debba essere proseguita in via di fallimento, senza fare nessuna distinzione a riguardo della natura del debito, tant'è che si tratta di un debito personale che di un debito sociale~ E chiaro del resto che solo in tal modo si poteva raggiungere quella parità di trattamento voluta dalla legge in favore delle persone che vantano dei erediti verso uno dei debitori indicati all'art. 39. Imperocché se fosse lecito al creditore, o all'ufficiale esecutore, di procedere a loro beneficio, in via di pegno o in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile ai terzi, che vantano essi pure dei erediti, di salvaguardare i loro diritti di fronte al primo ereditore precedente, sia per la difficoltà di aver conoscenza delle esecuzioni in corso, sia perché spesso volte, il loro titolo di eredito non essendo ancora liquido, sarebbe loro impossibile di proseguire eventualmente l'esecuzione. 3° 11 pignoramento eseguito di fronte al debitore non era dunque regolare. E tale irregolarità era tale, stante il testis categorico dell'art. 39, che l'autorità di vigilanza avrebbe potuto intervenire anche d'ufficio, senza attendere reclami. Ciò posto, non è il caso di esaminare se il ricorso sia stato inoltrato in tempo utile o meno, e se i ricorrenti erano o meno autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione del pignoramento in favore della Banca Credito Ticinese si impone da se, indipendentemente dalla questione di sapere se i termini prescritti dalla legge siano stati osservati (ved. fra altro Arch. TI, 17)~ Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: 11 tierorso della Banca Credito Ticinese è respinto. und Konkurskammer. NO 107. 107. Sentenza del 28 ottobre 1899 nella causa Donati-Zanetti. Applicazione dell'art. 109 0 dell'art. 107 L. E. e F. ? 527 1 0 La ricorrente è figlia della signora Marianna Zanetti-Regli, impetita dai fratelli Berta, in Giubiasco e dalla Banca popolare di Bellinzona in pagamento di una somma complessiva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898 essendo stati pignorati alla debitrice, nella sua abitazione a Bironico diversi beni mobili ed immobili, gli stessi vennero rivendicati dalla ricorrente come sua proprietà. Ma tale pretesa non venne riconosciuta dai creditori, perciò l'Ufficio di Esecuzione e Fallimenti fissava alla rivendicante un termine di 10 giorni per far valere le sue ragioni in giudizio (art. 107 della legge E. e F.). La ricorrente ricorse contro questo provvedimento dell'ufficio all'autorità di vigilanza adducendo: che in virtù di un atto notarile 3 settembre 1898 era di venuta proprietaria di tutta la sostanza stabile, movente e mobile della signora Regli-Zanetti; che essa era nel pieno e completo godimento delle cose acquisite; che dimorava a Bironico ed esercitava tutti i diritti e le ragioni di proprietaria e padrona; che di conseguenza non toccava a lei ma bensì ai creditori precedenti di farsi attori, in applicazioni di quanto

dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 della legge E. e F. A prova di queste asserzioni la riorrente produceva l'atto notarile 3 settembre 1898, nel quale è detto che la vedova Regli-Zanetti, trovandosi in età avanzata e in condizioni da non poter più continuare la gestione della propria sostanza, vende e cede coll'immediata traslazione di possesso e proprietà di diritto e di fatto alla propria figlia Carmela Zanetti, moglie del signor Gius. Donati, tutta la propria sostanza mobile, semovente e stabile (meno alcuni Nri di mappa) contro l'obbligo dell'acquirente di assumersi il pagamento delle ipoteche gravanti sopra la sostanza medesima ascendenti all'infinito al prezzo reperibile dei beni ceduti. ' 20

Malgrado tale documento, le istanze cantonali di vigi- 528 Entscheidungen der Schuldbetreibung»- l'anza inferiore e superiore, respinsero il ricorso, partendo dal punto di vista che per l'applicazione dell'art. 107 o 109 della legge E. e F. era di importanza capitale non la proprietà, ma il possesso effettivo degli oggetti pignorati e che questo possesso, da quanto rilevavasi dagli atti, doveva ritenersi in favore della debitrice. .

L'autorità superiore di vigilanza aggiunge a questa motivazione quanto segue: un atto di vendita, fatto in forma pubblica, può comprendere tutte le clausole le più esplicite circa la trasmissione del possesso a favore del compratore, senza che perciò la cosa venduta sia passata nell'effettivo e materiale possesso dell'acquirente. E la semplice materiale detenzione quella che sta a base degli art. 106-109 della legge E. e F. e non già il diritto al possesso della cosa da rivendicare - detta norma vale tanto per i mobili come per gli stabili, come è stato a più riprese giudicato al Tribunale federale. La trasmissione della proprietà edel possesso al mezzo di documento pubblico non basta quindi per l'applicabilità dell'art. 109. Il rivendicante deve provare l'effettivo godimento, la possibilità di immediata e materiale disposizione: cosa che non poteva farsi nel caso concesso agli enti staggiti essendo stati pignorati nelle mani della debitrice, e ciò che non fu nemmeno allegato dalla riorrente. 30

Contro questa decisione, in data del 14 maggio 1899, che la signora Donati-Zanetti ricorre al Tribunale federale. Essa spiega anzitutto che la vendita 3 settembre 1898 fatta per il motivo che avendo la signora Regli-Zanetti dilapidato in gran parte la sua sostanza, era assai urgente necessario di porre un ripiego alla sua amministrazione. Invece di farla interdire, per sentimento fallale si è escogitato di ricorrere alla cessione in atti, per dare alla figlia il mezzo di liquidare la posizione. In virtù di questo atto la riorrente ha ottenuto anche l'immissione nel possesso effettivo degli stabili oppignorati. Asserendo il contrario l'Autorità superiore di vigilanza ha urtato contro il disposto dell'art. 709 del Codice civile ticinese, il quale dispone che «l'immissione in possesso degli stabili ha luogo dal momento del con- und Konkurskammer. No 107. 529 » tratto» ed ha violato il principio di procedura ticinese, secondo il quale le dichiarazioni contenute in un atto pubblico, e quindi in un atto notarile, fanno fede sino ad inserzione per falso ed a prova in contrario. Che la riorrente non abbia allegato di avere il possesso materiale degli stabili in questione, e cosa affatto contraria alla verità. CoH'istrumento 3 settembre 1898 si è ossequiato anche ai disposti dell'art. 199 e 200 del CO. per ciò che riguarda i mobili. Del resto chi abita una casa, e ritenuto di avere anche il godimento dei mobili ivi contenuti. La debitrice non ha contestato la rivendicazione della riorrente; essa non ha contestato che la propria figlia, quale cessionaria, era in possesso delle cose staggite. Ora se la debitrice ammette di non essere in possesso degli oggetti pignorati, come è possibile di applicare l'art. 107? Non è la peggiore delle ipotesi, coabitando la riorrente colla madre, essa avrebbe in ogni caso la condetenzione e ciò basterebbe per far decidere la controversia in suo favore. La riorrente domanda perciò l'annullazione della sentenza dell'Autorità superiore di vigilanza e che il Tribunale federale abbia a dichiarare applicabile

l'art. 109, non l'art. 107 della legge E. e F. 4° Rispondendo i ereditori, Fratelli Berta, obbiettano in primo luogo che il Tribunale federale non è competente per occuparsi del ricorso, trattandosi di una questione di possesso e quindi di una semplice questione di fatto; subordinatamente che i beni oppignorati si trovavano in possesso della debitrice e non della ricorrente, e che per confessione stessa della ricorrente l'istrumento 3 settembre 1898 non è altro che un atto stipulato in frode dei ereditori. ' In diritto, 1° E a ragione che l'istanza cantonale dichiara che per l'applicazione dell'art. 109 0 dell'art. 107 della legge E. e F. tutto dipende dal vedere chi sia effettivamente il detentore degli oggetti pignorati. Se è il debitore che ne ha il possesso, e l'art. 107 che deve applicarsi, indipendentemente dal fatto se il possesso sia esercitato per conto suo o per conto di un altro. La questione di sapere per conto ed in nome di chi 530 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 10 stesso venga esercitato, può sollevarsi solo nel caso in cui i beni staggiti non si trovassero in mano del debitore, ma vi fossero dubbi che quest'ultimo ne abbia tuttavia la detenzione per l'intermezzo di un terzo. Se ciò fosse realmente, si dovrebbe anche in tal caso procedere secondo l'art. 107. 2° L'istanza cantonale ha dunque giudicato rettamente dichiarando che un semplice contratto di vendita, stipulante il trapasso immediato in favore del compratore della proprietà, edel possesso, non basta per costituire la detenzione effettiva di cui agli art. 106 e seguenti della legge federale, ma che è necessario inoltre la consegna e l'occupazione degli enti acquisiti. Ciò risulta chiaramente dal riflesso che la nozione del possesso, in quanto essa determina la posizione delle parti di attore o di convenuto nell'azione di rivendicazione, e una nozione di diritto federale, affatto indipendente dai disposti del diritto cantonale, in forza dei quali il possesso di uno stabile può essere ottenuto anche solo mediante contratto. 30 Ciò posto, il litigio si riduce ad una semplice questione di fatto, ossia alla questione di sapere se la madre della ricorrente abbia realmente la detenzione degli oggetti pignoratizio Ora non risulta che ammettendo tale possesso l'istanza cantonale abbia giudicato in opposizione agli atti. 11 rimprovero che lei muove la ricorrente di aver ritenuto che il possesso effettivo non sia mai stato da lei rivendicato, nel mentre essa ha sempre sostenuto di avere il godimento degli enti pignoratizi, si spiega per il fatto che tale pretesa fu sempre sollevata unicamente in relazione agli effetti dell'atto di compra, ma mai come conseguenza di una occupazione effettiva avvenuta da parte della compratrice. In tal senso si deve interpretare anche l'osservazione contenuta nel ricorso al Tribunale federale, secondo la quale la ricorrente, nell'ipotesi più sfavorevole, «coabiterebbe» colla debitrice ed avrebbe quindi il comproprietà degli enti in questione. In ogni caso, non sarebbe né ente affatto provato che la ricorrente abiti presso la madre a Bironico e non col proprio marito, come e da presumersi naturalmente. L'indirizzo und Konkurskammer. No 108. <che figura sopra alcune lettere prodotte in atti e anzi adatto „3. far ritenere il contrario. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: Il ricorso è respinto. 108. ~ntf~eib bom 7. 1J(obem6et 1899 in Sa~en ~etreioug~~ unb Ironfur~amt @oIot~urn~2eotU unb Ironfotten. 1, Veibergutsansprache; Rückzug derselben; Pfändung durch Gläubiger der Ehefrau; Bestreitung; Vorgehen nach Art. 106 ff. Retr.-Ges. I. 'Im Ironfurfe be~ ~ufen D6re~t, ~aotifanten in @ten~en, ma~te bie ~e~ftau be~ @emeinf~ulbnets, ~malie ge6. Jrej3let, eine ?llieioetgut~anf:pta~e \.)on 85,436 ~r. 30 ~t~. geUenh. SDie ~nfpteCf}erin wUt'be im Jroffofation~:pJan füt hie :pril)Uegiette ~älfta biefes ~ettage~ in Jrrajie IV ange\l)iefen. @egen biefes Jtoffofation ljatten @. Jrentel &: ~ie. unb fieno an~ete @{äu~ niget bc~ D6re~t te~t3eittg Jrlage erljooen, mit bett ~egeljten, ~ lei bie ~orbetung ber ~tau D6te~t al~ ni~toeftegenb unh ungürtig 3U etfHiten unb au~ bem Jrl)ffofation~:pJan aU~3U\llcifen, unb e~ fei bie frei

\lberbenbe Summe ben JrIägem 3u3uf:pte~en, fO\llcit aUt SDectung iljret ~otberungen
erfortbetli~. SDiefen 1Red)t~~ ocgel}ten ljat fi~ ~tau Dore~t am 18. ,3uH 1899 unteqogeu.
~m 20 • .Juli et\l.litftett ~\l.lei @liiu6iget betfelben, S)en3i & Jruff\} unb So{otl}mnet
s)ü(f~faffe, auf iljte smeigetgut~,mf:pra~e im Jronfurfe il}re~ ~l}em,mn~ ~treft, an beifen
@telle f:piitet na~ (tngel}obenet ~etteioug befinitte \bfdnbung ttat. ~uf het \bfän"
bungßurfunbe \llurbe oemetft, bau (tuf bie ~tauengut~forberung bie (t~t @I(iu6iget, bie
biefel6e im Jronfurfe beß ~l}emann~ DOt~t <mgcrod)ten l}atten, m:nf:pru~ er'l}eben; e~
\llutbe ben :pfiiinbenben @[äu6igern eine 3el}ntägtge ~rift our)ßftteitung biefet ~tnf:prü~e
ge::

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.